

A

**Legge federale
sulla Cassa pensioni della Confederazione
(Legge su PUBBLICA)**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 113 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 2005²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge regola l'organizzazione della Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA) e ne stabilisce compiti e competenze.

Art. 2 Forma giuridica e sede

¹ PUBBLICA è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria.

² PUBBLICA ha sede a Berna ed è iscritta nel registro di commercio.

Art. 3 Compito

¹ PUBBLICA assicura il personale federale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. Essa attua la previdenza conformemente alla legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e alla legge federale del 17 dicembre 1993⁴ sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (legge sul libero passaggio). È iscritta nel registro della previdenza professionale.

² Il Consiglio federale può conferire a PUBBLICA altri compiti, nella misura in cui sussiste un nesso materiale con l'ambito dei compiti previsto dalla presente legge. La Confederazione assume le spese che ne derivano.

- 1 RS 101
- 2 FF 2005 5171
- 3 RS 831.40
- 4 RS 831.42

Art. 4 Affiliazione

¹ Sono affiliati a PUBLICA i datori di lavoro di cui all'articolo 32*b* della legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale (LPers).

² Possono inoltre affiliarsi a PUBLICA i datori di lavoro vicini alla Confederazione o che espletano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune. PUBLICA decide sull'affiliazione.

³ L'affiliazione di un datore di lavoro a PUBLICA si effettua per contratto. I regolamenti della previdenza come pure la fissazione delle spese amministrative costituiscono parte integrante dei contratti.

Art. 5 Regresso nei confronti di terzi responsabili

PUBLICA è surrogata nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei confronti di un terzo che risponde dell'evento assicurato. L'entità e la liquidazione del regresso sono disciplinate dagli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 2000⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Art. 6 Trattamento di dati

¹ PUBLICA tratta i dati personali necessari all'attuazione della previdenza professionale riguardanti gli assicurati e i loro congiunti.

² Se necessario all'adempimento dei compiti assegnatili, PUBLICA può trattare i seguenti dati personali particolarmente degni di protezione:

- a. dati sulla salute;
- b. dati su misure sociali e su esecuzioni per debiti.

³ Al fine di controllare le indicazioni fornite dagli assicurati, PUBLICA può in particolare confrontare i propri dati elettronici con quelli a disposizione di strutture previdenziali e assicurazioni sociali nel Paese e all'estero, segnatamente con quelli della Cassa federale di compensazione, dell'Ufficio centrale di compensazione, della Cassa svizzera di compensazione, dell'Assicurazione militare, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

⁴ La Commissione della cassa disciplina:

- a. la competenza per il trattamento dei dati;
- b. il termine di conservazione dei dati;
- c. l'organizzazione e l'esercizio di sistemi automatizzati;
- d. la sicurezza dei dati.

⁵ RS 172.220.1

⁶ RS 830.1

Sezione 2: Casse di previdenza

Art. 7 Istituzione di casse di previdenza

¹ Per ogni datore di lavoro affiliato, per i suoi impiegati e per gli aventi diritto alle rendite che da esso dipendono, PUBBLICA istituisce una specifica cassa di previdenza.

² PUBBLICA può istituire una cassa di previdenza comune per più datori di lavoro affiliati.

³ Casse di previdenza possono essere istituite o mantenute anche quando da un datore di lavoro dipendono solo aventi diritto alle rendite. Se un datore di lavoro affiliato vuole mantenere una cassa di previdenza senza avere impiegati, deve essere concluso un nuovo contratto di affiliazione.

Art. 8 Rischi attuariali

¹ Ogni cassa di previdenza assume autonomamente i propri rischi attuariali.

² Per l'insieme delle casse di previdenza, PUBBLICA costituisce:

- a. un accantonamento per compensare le fluttuazioni nell'andamento dei rischi morte e invalidità, se le fluttuazioni non possono essere coperte dai premi per il rischio. Sono esclusi da questa compensazione le casse di previdenza senza impiegati (art. 7 cpv. 3) e la cassa previdenziale chiusa (art. 23),
- b. un accantonamento per prestazioni in casi particolarmente gravi.

Art. 9 Organo paritetico

¹ Per ogni cassa di previdenza è costituito un organo paritetico composto di rappresentanti del datore di lavoro e degli impiegati. Per le casse di previdenza composte solo da aventi diritto alle rendite si può rinunciare all'organo paritetico se la Confederazione, un Cantone o un Comune forniscono una garanzia per le prestazioni.

² La conclusione, la modifica e lo scioglimento del contratto d'affiliazione richiedono la partecipazione e il consenso dell'organo paritetico.

³ L'organo paritetico adempie tutti i compiti e assume tutte le competenze attribuitigli dalla presente legge, dal regolamento interno e organizzativo di PUBBLICA e dal contratto di affiliazione.

⁴ Il datore di lavoro e i suoi impiegati designano i loro rappresentanti nell'organo paritetico.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 10 Organi

PUBLICA dispone dei seguenti organi:

- a. la Commissione della cassa;
- b. l'assemblea dei delegati;
- c. la direzione;
- d. l'ufficio di controllo ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 LPP⁷.

Art. 11 Compiti della Commissione della cassa

¹ La Commissione della cassa è l'organo supremo di PUBBLICA. Essa esercita la direzione, la vigilanza e il controllo sulla gestione di PUBBLICA.

² Inoltre, la Commissione della cassa ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. la conclusione e lo scioglimento dei contratti di affiliazione;
- b. la nomina della direzione;
- c. la designazione dell'ufficio di controllo e dell'esperto per la previdenza professionale;
- d. l'approvazione del conto annuale;
- e. l'introduzione di provvedimenti di risanamento;
- f. la decisione relativa agli accantonamenti di cui all'articolo 8 capoverso 2;
- g. la decisione sull'istituzione di casse di previdenza comuni (art. 7 cpv. 2);
- h. la designazione dell'autorità interna di ricorso conformemente all'articolo 35 capoverso 1 LPers⁸.

³ La Commissione della cassa emana segnatamente le seguenti disposizioni:

- a. il regolamento interno e organizzativo;
- b. i principi della politica in materia di rischi;
- c. il regolamento su accantonamenti e riserve;
- d. il regolamento d'investimento, compresa la strategia d'investimento;
- e. il regolamento sul trattamento dei dati (art. 6 cpv. 4);
- f. il regolamento delle spese;
- g. il regolamento modello della previdenza;
- h. il contratto modello di affiliazione.

⁷ RS 831.40

⁸ RS 172.220.1

Art. 12 Designazione e organizzazione della Commissione della cassa

¹ La Commissione della cassa è composta di 16 membri. La durata del mandato dei membri è di quattro anni.

² La Commissione della cassa è composta in maniera paritetica. Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli impiegati per ogni cassa di previdenza dipende dalla quota del capitale di copertura di ciascuna cassa di previdenza nel capitale di copertura totale di PUBBLICA. L'insieme delle unità amministrative federali decentralizzate ai sensi dell'articolo 32a capoverso 2 LPers⁹ e l'insieme dei datori di lavoro affiliati ai sensi dell'articolo 4 capoverso della presente legge 2 hanno diritto ad almeno un seggio ciascuno.

³ I rappresentanti degli impiegati sono eletti dall'assemblea dei delegati.

⁴ I datori di lavoro designano i loro rappresentanti in seno alla Commissione della cassa. Possono unirsi e designare in comune i loro rappresentanti.

⁵ I membri della Commissione della cassa eletti dagli impiegati e dai datori di lavoro possono non essere assicurati di PUBBLICA.

⁶ La Commissione della cassa provvede alla propria costituzione. Può far capo a esperti e istituire comitati i cui membri possono non far parte della Commissione medesima.

Art. 13 Assemblea dei delegati

¹ L'assemblea dei delegati è composta degli impiegati dei datori di lavoro affiliati. Essa elegge i rappresentanti degli impiegati nella Commissione della cassa.

² L'assemblea dei delegati può formulare proposte alla Commissione della cassa per tutte le questioni concernenti PUBBLICA.

³ Ogni anno l'assemblea dei delegati è informata sull'andamento degli affari di PUBBLICA dalla Commissione della cassa e dalla direzione.

⁴ L'assemblea dei delegati è composta di 80 membri. Il numero dei delegati per cassa di previdenza dipende dalla quota del capitale di copertura di ciascuna cassa di previdenza nel capitale di copertura totale di PUBBLICA. Le casse di previdenza possono unirsi e designare in comune i loro rappresentanti in seno all'assemblea dei delegati.

⁵ La durata del mandato dei delegati è di quattro anni.

Art. 14 Direzione

¹ La direzione si occupa degli affari correnti di PUBBLICA, partecipa con funzione consultiva alle sedute della Commissione della cassa e dei suoi comitati e può presentare proposte. Nomina il personale di PUBBLICA.

² La direzione e il rimanente personale di PUBBLICA sottostanno LPers¹⁰. Sono assicurati presso PUBBLICA per la previdenza professionale.

⁹ RS 172.220.1

¹⁰ RS 172.220.1

Sezione 4: Investimento del patrimonio e rendiconto

Art. 15 Investimento del patrimonio e impiego dei redditi patrimoniali

¹ Il patrimonio di PUBBLICA è investito interamente per tutte le casse di previdenza secondo i principi adottati dalla Commissione della cassa in materia di politica dei rischi. Resta salvo l'articolo 23 capoverso 6.

² Effettuati gli accantonamenti per prestazioni in casi particolarmente gravi (art. 8 cpv. 2 lett. b), alla cassa previdenziale chiusa (art. 23) è assegnato ogni anno il ricavo o la perdita proveniente dall'investimento ai sensi del capoverso 1 secondo la strategia di investimento scelta dal Consiglio federale (art. 23 cpv. 6) e proporzionalmente alla sua quota nell'insieme del patrimonio di tutte le casse di previdenza di PUBBLICA.

³ Quanto resta dal ricavo o dalla perdita, una volta effettuati gli accantonamenti ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 lettera a, è suddiviso ogni anno tra le altre casse di previdenza proporzionalmente alla rispettiva quota nell'insieme del patrimonio di queste casse di previdenza.

⁴ L'organo paritetico della singola cassa di previdenza decide in merito all'utilizzo delle somme che rimangono alla Cassa dopo aver effettuato gli accantonamenti e le riserve regolamentari.

Art. 16 Bilancio

¹ PUBBLICA e le casse di previdenza sono gestite secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

² Le singole casse di previdenza possono derogare al principio del bilancio in cassa chiusa se la Confederazione, un Cantone o un Comune garantisce il versamento delle prestazioni.

Art. 17 Rendiconto

¹ PUBBLICA tiene una contabilità separata per ogni cassa di previdenza.

² Se una cassa di previdenza comprende più datori di lavoro, PUBBLICA può tenere a richiesta una contabilità separata per datore di lavoro. I datori di lavoro assumono le spese supplementari.

³ Gli accantonamenti ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 sono annoverati nel bilancio di PUBBLICA.

Sezione 5: Disposizioni transitorie

Art. 18 Trasferimento dei rapporti di previdenza

¹ La prestazione di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993¹¹ sul libero passaggio è accreditata agli assicurati quale indennità unica all'entrata in vigore della presente legge.

² All'entrata in vigore della presente legge, per PUBBLICA e per ciascuna cassa di previdenza è allestito un bilancio d'apertura. Questo bilancio informa sui valori patrimoniali, sugli obblighi, sulle riserve e sugli accantonamenti, nonché sui fondi liberi.

³ La cassa di previdenza chiusa (art. 23) è costituita nel quadro della liquidazione parziale di cui all'articolo 53b LPP¹². Inizia con lo stesso grado di copertura delle altre casse di previdenza di PUBBLICA.

⁴ Tutte le rendite d'invalidità maturate secondo il diritto previgente nonché i supplementi regolamentari alle rendite permangono immutati. In caso di modifica delle condizioni individuali, i diritti alle prestazioni sono valutati secondo le disposizioni di volta in volta vigenti. Alle rendite per vecchiaia e superstiti si applica l'articolo 23.

⁵ Gli assicurati i cui diritti sono disciplinati dall'articolo 71 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 agosto 1994¹³ concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC) conservano questi diritti anche con la nuova legge. I rispettivi datori di lavoro rimborsano a PUBBLICA il capitale di copertura che manca per il finanziamento delle prestazioni al momento del pensionamento. A tal fine, possono utilizzare le riserve dei propri contributi.

Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC

¹ La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensione della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi.

² Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBBLICA devono a quest'ultima il loro scoperto tecnico determinato (congelato) durante il periodo di validità degli Statuti della CPC¹⁴. Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono nessun ulteriore scoperto tecnico oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro.

³ La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organiz-

¹¹ RS 831.42

¹² RS 831.40

¹³ RU 1995 533

¹⁴ RU 1995 533

zazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione.

⁴ I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcuno scoperto tecnico supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro.

Art. 20 Pagamento e interessi del debito risultante dal disavanzo

¹ La Confederazione paga il proprio debito risultante dal disavanzo ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 entro il 31 maggio 2008.

² I debiti risultanti dal disavanzo delle organizzazioni affiliate a PUBBLICA devono essere estinti entro un termine da stabilire contrattualmente con PUBBLICA, comunque entro otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

³ La Confederazione estingue i debiti risultanti dal disavanzo assunti per ovviare a situazioni particolarmente gravi (art. 19 cpv. 3) entro cinque anni dall'approvazione totale o parziale della relativa domanda di sostegno.

⁴ I debiti risultanti dal disavanzo sottostanno al tasso di interesse tecnico valido per gli assicurati attivi.

⁵ Gli oneri che derivano alla Confederazione dal pagamento del debito risultante dal disavanzo sono attivati nel conto capitale della Confederazione e ammortati a carico del conto economico di anni successivi.

Art. 21 Abolizione delle garanzie della Confederazione

¹ Fatto salvo il capoverso 2, si estinguono con effetto retroattivo tutte le garanzie di cui al bilancio di apertura di PUBBLICA secondo cui la Confederazione assume il capitale di copertura mancante (disavanzo) nel caso in cui:

- a. per il pensionamento di donne i cui diritti sono garantiti ai sensi dell'articolo 74 dell'ordinanza del 25 aprile 2001¹⁵ concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione, PUBBLICA non possa far valere in giudizio crediti nei confronti delle organizzazioni affiliate;
- b. le nuove norme per il pensionamento volontario anticipato non possano entrare in vigore il 1° gennaio 2005, fino all'entrata in vigore, comunque entro un eventuale termine di transizione;
- c. vi sia una sentenza giudiziaria passata in giudicato avversa a PUBBLICA oppure alla Confederazione, se il diritto alla prestazione previdenziale è sorto prima del trasferimento, segnatamente in caso di processi pendenti al momento del trasferimento.

¹⁵ RS 172.222.034.1

² La garanzia della Confederazione ai sensi del capoverso 1 lettera c sussiste per casi giudiziari di particolare importanza finanziaria. Sono casi giudiziari di particolare importanza finanziaria le sentenze che richiedono l'adeguamento di rapporti assicurativi supplementari a causa del loro carattere pregiudiziale e che a causa dell'entità dei capitali di copertura mancanti o a causa del dispendio amministrativo causato a PUBBLICA dall'adeguamento dei rapporti assicurativi arrecano a PUBBLICA uscite straordinariamente elevate.

Art. 22 Capitale d'esercizio

Per finanziare le prime spese aziendali necessarie all'allestimento di PUBBLICA entro il 1° giugno 2003, la Confederazione paga a PUBBLICA un contributo unico di 10 milioni di franchi.

Art. 23 Cassa previdenziale chiusa di PUBBLICA

¹ L'effettivo degli aventi diritto ad una rendita di vecchiaia o superstite di PUBBLICA, le cui rendite hanno avuto inizio il più tardi il giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge, è trasferito in una cassa di previdenza chiusa affiliata a PUBBLICA (Cassa previdenziale chiusa).

² La Confederazione garantisce le prestazioni della Cassa previdenziale chiusa per l'importo risultante il giorno di riferimento di cui al capoverso 1. Conferimenti della Confederazione sono effettuati solo in caso di illiquidità della Cassa previdenziale chiusa. Il Consiglio federale determina il tasso tecnico valido per la Cassa previdenziale chiusa.

³ Il Consiglio federale decide sull'utilizzo dei redditi patrimoniali. La sua decisione circa il versamento di una compensazione ordinaria del rincaro per mezzo dei redditi patrimoniali disponibili vale per tutti i datori di lavoro. Se i redditi patrimoniali della Cassa previdenziale chiusa non permettono un adeguamento delle pensioni al rincaro o lo permettono solo in misura insufficiente, i datori di lavoro, indipendentemente l'uno dall'altro, possono finanziare una compensazione straordinaria del rincaro per i propri aventi diritto alle rendite nella Cassa previdenziale chiusa, versando a PUBBLICA il capitale di copertura mancante. L'articolo 32^m LPers¹⁶ si applica per analogia.

⁴ La decisione del Consiglio federale sulla compensazione ordinaria del rincaro non ha effetti per gli ex impiegati della Confederazione che al momento ricevono la pensione da un altro istituto di previdenza o da un'altra cassa di previdenza di PUBBLICA. La decisione di un datore di lavoro sulla compensazione straordinaria del rincaro non ha effetti per gli ex impiegati della Confederazione che al momento ricevono la pensione da un altro istituto di previdenza o da un'altra cassa di previdenza oppure dipendono da un altro datore di lavoro nella Cassa previdenziale chiusa.

¹⁶ RS 172.220.1

⁵ Il Consiglio federale conclude il contratto di affiliazione di diritto pubblico con PUBBLICA per la Confederazione, in veste di garante delle prestazioni. PUBBLICA disciplina contrattualmente con i singoli datori di lavoro il finanziamento dei costi amministrativi a carico della Confederazione e degli altri datori di lavoro per i rispettivi aventi diritto alle rendite ed eventualmente la concessione di una compensazione straordinaria del rincaro ai sensi del capoverso 3.

⁶ Il Consiglio federale decide se il patrimonio della Cassa previdenziale chiusa va investito conformemente all'articolo 15 capoverso 1 oppure secondo una strategia d'investimento decisa da esso. La decisione e l'incarico a PUBBLICA di realizzare la strategia d'investimento sono oggetto del contratto di affiliazione.

⁷ La Cassa previdenziale chiusa non ha organo paritetico. Il Consiglio federale istituisce un servizio incaricato di fungere da comitato per gli investimenti della Cassa previdenziale chiusa e di preparare le decisioni del Consiglio federale in merito alla strategia d'investimento e all'utilizzo dei redditi patrimoniali; il Consiglio federale può assegnargli ulteriori compiti.

Art. 24 Fondo di garanzia della Confederazione per la Cassa previdenziale chiusa

¹ Al fine di assicurare la garanzia delle prestazioni ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2, il Consiglio federale istituisce mediante ordinanza un fondo giuridicamente dipendente. Versamenti della Confederazione al fondo possono essere effettuati già in caso di sottocopertura nella Cassa previdenziale chiusa.

² L'alimentazione del fondo è a carico del conto finanziario della Confederazione.

³ Un'eventuale eccedenza nel fondo dopo lo scioglimento della Cassa previdenziale chiusa è inglobata nel conto finanziario a favore della Confederazione.

⁴ L'ordinanza designa l'amministrazione del fondo, stabilisce i principi per gli investimenti e disciplina condizioni e modalità per l'alimentazione del fondo e per i relativi addebiti.

Art. 25 Scioglimento della Cassa previdenziale chiusa

¹ Il Consiglio federale decide quando sciogliere la Cassa previdenziale chiusa e provvede al trasferimento dei rimanenti aventi diritto alle rendite nella cassa di previdenza del rispettivo datore di lavoro, in un'altra cassa di previdenza di PUBBLICA o in un altro istituto previdenziale.

² Lo scioglimento della Cassa previdenziale chiusa avviene secondo i principi della liquidazione totale. La Confederazione compensa alla nuova cassa o al nuovo istituto previdenziale gli eventuali svantaggi finanziari derivanti loro dal trasferimento, se il patrimonio della Cassa previdenziale chiusa PUBBLICA non fosse sufficiente a tal fine. Allo scopo utilizza in primo luogo il patrimonio del fondo di garanzia della Confederazione per la Cassa previdenziale chiusa.

³ Anche dopo lo scioglimento della Cassa previdenziale chiusa, il singolo datore di lavoro rimane in ogni caso competente per gli aventi diritto alle rendite che da esso dipendono.

⁴ La garanzia della Confederazione di cui all'articolo 23 capoverso 2 si estingue al momento dello scioglimento della Cassa previdenziale chiusa.

Art. 26 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione
Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto vigente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti.

Art. 27 Preparazione al passaggio all'istituto collettore PUBBLICA

¹ In vista dell'entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro e i loro impiegati designano i propri rappresentanti nell'organo paritetico.

² L'organo paritetico designato conformemente al capoverso 1 adotta i provvedimenti necessari affinché il contratto di affiliazione, inclusi i regolamenti della previdenza, possa avere effetto all'entrata in vigore della presente legge.

³ La Commissione della cassa in carica secondo la legge sulla CPC 23 giugno 2000¹⁷ prende le decisioni necessarie in vista dell'entrata in vigore della presente legge. La Commissione della cassa ai sensi della presente legge deve essere costituita entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione della cassa secondo la legge vigente assume i compiti di cui all'articolo 11 fino alla costituzione della Commissione della cassa secondo la presente legge.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione della legge sulla CPC

La legge federale del 23 giugno 2000¹⁸ sulla cassa pensioni della Confederazione è abrogata.

Art. 29 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

¹⁷ RS 172.222.0

¹⁸ RU 2001 707, 2003 2133, 2004 5265

Art. 30 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² L'articolo 27 della legge su PUBBLICA e l'articolo 41*a* capoverso 1 LPers¹⁹ (allegato) entrano in vigore il Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni.

¹⁹ RS 172.220.1

Modifica del diritto vigente

La legge del 24 marzo 2000²⁰ sul personale federale è modificata come segue:

Titolo seguente l'articolo 32

Sezione 4b: Previdenza professionale

Art. 32a Personale assicurato

¹ Gli impiegati delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, e, f e g sono assicurati presso PUBBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.

² Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, il cui personale dispone di uno statuto che deroga alla presente legge in base a una legge speciale o che in materia di personale dispongono di competenze proprie conformemente all'articolo 3 capoverso 2 e all'articolo 37 capoverso 3, assicurano parimenti i loro impiegati presso PUBBLICA. Possono assicurare il loro personale presso un altro istituto di previdenza se il Consiglio federale le autorizza a farlo e se le disposizioni delle leggi speciali non prevedono altrimenti.

³ Agli aventi diritto alle rendite assegnati alla Cassa previdenziale chiusa di PUBBLICA si applica l'articolo 23 della legge del ...²¹ sulla cassa pensioni della Confederazione (legge su PUBBLICA).

Art. 32b Datore di lavoro

¹ Il Consiglio federale è considerato datore di lavoro ai sensi della legge su PUBBLICA del ...²² per gli impiegati di cui all'articolo 32a, fatto salvo il capoverso 2.

² Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie sono considerate datori di lavoro dei loro impiegati.

³ Il Consiglio federale designa i rappresentanti dei datori di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione (art. 32d cpv. 2) nella Commissione della cassa.

²⁰ RS 172.220.1

²¹ RS ...; RU ... (FF 2005 5263)

²² RS ...; RU ... (FF 2005 5263)

Art. 32c Affiliazione a PUBBLICA

¹ L'affiliazione dei datori di lavoro a PUBBLICA ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge su PUBBLICA del ...²³ è conclusa con un contratto di diritto pubblico. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) firma il contratto in nome del Consiglio federale.

² I regolamenti della previdenza costituiscono parte integrante del contratto d'affiliazione.

³ La conclusione e la modifica del contratto di affiliazione richiedono la partecipazione e il consenso dell'organo paritetico. I contratti di affiliazione di datori di lavoro che non siano il Consiglio federale devono inoltre essere approvati dal Consiglio federale perché siano validi.

Art. 32d Casse di previdenza

¹ I datori di lavoro con i loro impiegati e con gli aventi diritto alle rendite che da loro dipendono costituiscono ciascuno una cassa di previdenza. Più datori di lavoro possono costituire con il consenso del Consiglio federale una cassa di previdenza comune.

² Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, che sottostanno alla presente legge senza deroghe previste da leggi speciali e senza disporre di proprie competenze in materia di diritto del personale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e dell'articolo 37 capoverso 3, costituiscono una cassa di previdenza comune con il datore di lavoro Consiglio federale (cassa di previdenza della Confederazione), nella misura in cui le prescrizioni di leggi speciali non prevedano altrimenti. Ogni datore di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione è parte contraente nel contratto comune di affiliazione.

³ Le casse di previdenza stesse assumono i propri costi. Per le casse di previdenza comuni PUBBLICA tiene una contabilità separata per datore di lavoro.

Art. 32e Organo paritetico

¹ Per ogni cassa di previdenza è costituito un organo paritetico composto di rappresentanti dei datori di lavoro e degli impiegati.

² Se più datori di lavoro costituiscono una cassa di previdenza comune, la rappresentanza dei datori di lavoro e degli impiegati nell'organo paritetico è proporzionale alla quota dei singoli datori di lavoro nel capitale di copertura totale della cassa di previdenza.

³ Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza la designazione degli organi paritetici delle singole casse di previdenza. Può delegare questa competenza ai datori di lavoro che non appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione.

²³ RS ...; RU ... (FF 2005 5263)

Art. 32f Scioglimento di contratti d'affiliazione, uscita di unità amministrative e modifica dello statuto

¹ Se un datore di lavoro o un'unità amministrativa esce da PUBBLICA o da una cassa di previdenza, oppure se modifica il proprio statuto giuridico, gli assicurati attivi e gli aventi diritto alle rendite che dipendono dal datore di lavoro o dall'unità amministrativa sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza o alla nuova cassa di previdenza.

² Gli aventi diritto alle rendite possono essere lasciati presso PUBBLICA o presso l'attuale cassa di previdenza se lo richiedono gli interessi della Confederazione allo scorporo o alla modifica dello statuto.

³ Il datore di lavoro competente per gli assicurati attivi dopo lo scorporo o la modifica dello statuto è competente anche per il finanziamento degli obblighi del datore di lavoro nei confronti degli aventi diritto alle rendite lasciati nella cassa precedente. Compensa a PUBBLICA l'eventuale svantaggio finanziario derivante da questi aventi diritto e non coperto dal patrimonio a disposizione.

⁴ La Confederazione può assumere il finanziamento di questi obblighi se il Consiglio federale era il datore di lavoro precedente e nessuna legge prevede altrimenti.

Art. 32g Finanziamento della previdenza

¹ I contributi dei datori di lavoro alla previdenza per la vecchiaia, all'assicurazione contro i rischi e alle rendite transitorie raggiungono nel complesso almeno l'11 e al massimo il 14 per cento della massa salariale assicurabile. Il loro importo dipende dalla struttura del rischio e dell'età nella cassa di previdenza, dalle possibilità di redditività a lungo termine, dalla modifica del tasso d'interesse tecnico e dalla situazione economica del datore di lavoro.

² I datori di lavoro stabiliscono i loro contributi dopo aver consultato l'organo paritetico della cassa di previdenza.

³ I contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono graduati secondo l'età.

⁴ I regolamenti della previdenza possono prevedere, nell'ambito dell'articolo 66 capoverso 1 LPP²⁴ e dell'articolo 331 capoverso 3 CO²⁵, deroghe al finanziamento paritetico, segnatamente per il finanziamento delle prestazioni per i rischi e per la vecchiaia di particolari categorie di personale.

⁵ È considerato salario assicurabile il salario sottoposto all'AVS inclusi i supplementi di cui all'articolo 15. Non sono considerati salario assicurabile i rimborsi di spese e le compensazioni di prestazioni come il lavoro supplementare o straordinario, i picchetti, il lavoro notturno o il lavoro a turni.

⁶ Il coordinamento dei salari è effettuato tenendo conto del tasso d'occupazione della persona impiegata. L'importo di coordinamento può essere stabilito come tasso percentuale del salario sottoposto all'AVS.

²⁴ RS 831.40

²⁵ RS 220

⁷ Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo assicurabile, dopo deduzione dell'importo di coordinamento.

Art. 32h Riscossione dei contributi dei datori di lavoro

I datori di lavoro riscuotono i contributi dovuti a PUBBLICA presso le loro unità amministrative sotto forma di un contributo indipendente dall'età delle persone impiegate calcolato sulla somma del guadagno assicurato. Questa disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all'articolo 32a capoverso 2.

Art. 32i Previdenza per la vecchiaia

¹ L'obbligo contributivo per la previdenza per la vecchiaia nel sistema del primato dei contributi inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno d'età e termina con il compimento del 65° anno d'età.

² I regolamenti della previdenza possono prevedere che:

- a. per determinate categorie di personale, l'obbligo contributivo inizia prima; oppure
- b. contributi della previdenza per la vecchiaia sono costitutivi di rendita fino al compimento del 70° anno d'età.

³ L'assicurato può esigere il versamento della corrispondente rendita di vecchiaia o rendita parziale se cessa il rapporto di lavoro o riduce il grado di occupazione tra il compimento del 60° e del 70° anno d'età.

⁴ Le rendite per la vecchiaia regolamentari risultano dai contributi versati e da eventuali redditi patrimoniali. I tassi di conversione sono determinati secondo canoni attuariali. Il regolamento della previdenza disciplina la riscossione della rendita di vecchiaia sotto forma di capitale e dopo il compimento del 65° anno di età.

Art. 32j Prestazioni in caso d'invalidità e morte

¹ L'obbligo contributivo per i rischi di invalidità e morte inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.

² Le prestazioni per l'invalidità sono versate quando l'assicurato ne acquisisce il diritto conformemente all'articolo 23 LPP²⁶ e quando terminano il versamento del salario da parte del datore di lavoro per conclusione del rapporto d'impiego oppure le prestazioni assicurative sostitutive. Nella misura in cui il datore di lavoro assume il pieno finanziamento, PUBBLICA versa le rendite d'invalidità se un esame medico attesta soltanto un'invalidità professionale.

³ Le prestazioni in caso d'invalidità e morte si basano sull'aver di vecchiaia prospettivo, che può essere acquisito fino al compimento del 65° anno d'età. La determinazione di tale avere si effettua applicando un tasso d'interesse reale dell'1,5 per cento. I contratti d'affiliazione possono prevedere tassi d'interesse più elevati.

²⁶ RS 831.40

Art. 32k Rendita transitoria e prestazioni complementari del datore di lavoro

¹ In caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno d'età, i regolamenti della previdenza prevedono, fino alla rendita di vecchiaia, una rendita transitoria.

² La rendita transitoria è finanziata dal datore di lavoro e dall'assicurato nell'ambito di una procedura di copertura del capitale. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento in ragione del 50% al massimo. La quota del datore di lavoro può essere aumentata a favore degli assicurati di determinate categorie di personale oppure per motivi sociali.

³ In aggiunta alle prestazioni di PUBBLICA, il Consiglio federale può prevedere, per determinate categorie di personale che non possono restare in servizio fino all'età di pensionamento ordinaria, prestazioni supplementari di durata determinata finanziate e versate dal datore di lavoro.

Art. 32l Adeguamento delle rendite al rincarato mediante i redditi patrimoniali di PUBBLICA

¹ L'organo paritetico della cassa di previdenza decide l'entità della compensazione del rincarato sulle rendite in funzione del reddito patrimoniale disponibile a tale scopo.

² Nella cassa di previdenza della Confederazione la decisione di cui al capoverso 1 vale per tutti i datori di lavoro. Non ha conseguenze per gli ex impiegati federali che al momento dell'adeguamento ricevono le loro rendite da una cassa pensione che non sia PUBBLICA oppure da un'altra cassa previdenziale che fa parte di PUBBLICA.

Art. 32m Adeguamento straordinario delle rendite al rincarato da parte dei datori di lavoro

¹ Se i redditi patrimoniali della cassa di previdenza non consentono alcun adeguamento al rincarato o soltanto un adeguamento insufficiente, i datori di lavoro possono decidere un ragionevole adeguamento straordinario al rincarato delle pensioni dei loro ex impiegati. Per i datori di lavoro che appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione decide il Consiglio federale.

² La decisione dei datori di lavoro di cui al capoverso 1 non ha effetto sugli ex impiegati federali che nel momento dell'adeguamento straordinario ricevono le loro rendite da un istituto previdenziale diverso da PUBBLICA o da un'altra cassa previdenziale di PUBBLICA o dipendono da un altro datore di lavoro affiliato a PUBBLICA nel quadro di una cassa di previdenza comune ai sensi dell'articolo 32d capoversi 1 e 2.

³ I datori di lavoro rimborsano a PUBBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento dell'adeguamento straordinario al rincarato.

⁴ Non hanno diritto all'adeguamento straordinario al rincarato gli aventi diritto alle rendite che sono rimasti affiliati su base volontaria (art. 6 cpv. 3 Statuti della CPC²⁷ e art. 10 OCPC 1²⁸) oppure che hanno mantenuto su base volontaria il guadagno

²⁷ [RU 1995 533 3705, 1999 2451, RU 2004 301 art. 1]

²⁸ RU 2001 2327

assicurato soppresso dopo una diminuzione dello stipendio a causa di una riduzione del grado di occupazione oppure a causa di una modifica delle condizioni di servizio (art. 25 cpv. 2 Statuti della CPC e art. 71 cpv. 2–4 OCPC 1).

Art. 41a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

¹ La preparazione del passaggio al primato dei contributi è retta dall'articolo 27 della legge su PUBBLICA del ...²⁹. L'organo paritetico chiede per tempo al DFF all'attenzione del Consiglio federale le misure necessarie affinché il contratto di affiliazione, ivi compresi i regolamenti previdenziali, possa avere efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

² Finché per le donne vale un'età AVS meno elevata di quella degli uomini, i regolamenti previdenziali prevedono l'aliquota di conversione applicata al 65° anno di età anche per le donne che vanno in pensione tra il 64° e il 65° anno compiuto di età.

²⁹ RS ...; RU ... (FF 2005 5263)